

CODICE DI CONDOTTA DEI FORNITORI

Il Gruppo Sonepar (“**Sonepar**”), realtà aziendale socialmente responsabile a livello internazionale, ispira il proprio operato a rigorosi principi etici, sociali ed ambientali a cui attribuisce la massima importanza, invitando anche i propri Fornitori e le rispettive filiere a condividere lo stesso impegno.

In particolare, i Fornitori del Gruppo sono tenuti a rispettare il Codice di Condotta Sonepar, tutte le leggi e i regolamenti applicabili nonché gli obblighi contrattuali e i termini contenuti in questo Codice di Condotta dei Fornitori.

OSSERVANZA DELLE LEGGI

I Fornitori sono tenuti a garantire la conformità dei propri processi produttivi, prodotti e servizi alle leggi e ai regolamenti vigenti a livello locale, o comunque applicabili, nonché alle leggi, alla normativa e alle procedure locali in materia di stabilimenti produttivi.

DIRITTI UMANI

I Fornitori sono tenuti a rispettare i diritti umani e la privacy di ciascun individuo, a trattare gli altri con rispetto e dignità, a promuovere la diversità e le pari opportunità nonché a sostenere una cultura inclusiva, impegnata ed etica.

Lavoro minorile

I Fornitori devono astenersi dallo sfruttamento del lavoro minorile, diretto e indiretto, evitando di intrattenere rapporti commerciali con partner che ricorrono a tale pratica. A tale proposito, il termine “minore” indica qualsiasi individuo che non abbia ancora compiuto l’età minima consentita dalla legge per l’accesso al lavoro nel luogo in cui è previsto lo svolgimento dell’attività, fermo restando che l’età legale sia compatibile con l’età minima di ammissione al lavoro fissata dall’Organizzazione Internazionale del Lavoro.

Tratta di esseri umani

I Fornitori devono astenersi dal reclutamento, dal trasporto, dal trasferimento, dall’alloggiamento o dall’accoglienza di persone ricorrendo alla forza, alla frode o ad altre forme di coercizione ai fini dello sfruttamento. Tale astensione si estende altresì all’impiego o alla fornitura di manodopera o servizi ottenuti illecitamente, in particolare mediante il traffico di migranti.

Lavoro forzato

In nessun momento i Fornitori devono impiegare o far sì che vengano impiegati lavoratori contro la volontà di questi ultimi, astenendosi altresì dall’intrattenere rapporti commerciali con partner che favoriscono o adottano tali pratiche.

PRATICHE DI IMPIEGO

I Fornitori sono tenuti a prevenire qualsiasi forma di molestia e a garantire che i propri collaboratori possano lavorare in un ambiente in cui non si praticano abusi fisici, psicologici o di altra natura.

I Fornitori devono garantire il rispetto dei diritti dei propri lavoratori e attenersi a tutte le leggi e ai regolamenti in vigore nel paese o nei paesi in cui operano. Tale obbligo si estende a tutti i diritti e agli standard minimi relativi ai salari, alle agevolazioni e alle condizioni lavorative.

I Fornitori sono tenuti ad osservare i requisiti legali previsti in materia di retribuzione e orario di lavoro dei dipendenti.

Infine, i Fornitori sono tenuti a rispettare la libertà di associazione dei lavoratori nonché il loro diritto di confrontarsi apertamente con la dirigenza in merito alle condizioni di lavoro senza temere abusi, intimidazioni, penalizzazioni, ingerenze o ritorsioni.

AMBIENTE, SALUTE E SICUREZZA

I Fornitori sono tenuti a rispettare il proprio ambiente e ad adoperarsi per ridurre al minimo l'impatto ambientale delle proprie attività, impegnandosi altresì ad impiegare l'energia in modo quanto più efficiente possibile e a promuovere il ricorso alle energie rinnovabili.

I Fornitori devono garantire la sicurezza, la salute e il benessere dei propri dipendenti, dei visitatori e di chiunque sia coinvolto nelle loro attività.

Inoltre, sono tenuti ad adempiere a tutte le leggi e alla normativa applicabile nonché a compiere ogni ragionevole sforzo al fine di rispettare le procedure in materia di salute e sicurezza.

CORRUZIONE

Osservanza delle leggi anti-corruzione

I Fornitori non devono tollerare né attuare alcuna forma di corruzione o traffico di influenza, dovendo altresì astenersi dal garantire, offrire, promettere o richiedere, direttamente o indirettamente, del denaro o altre utilità a o da un pubblico ufficiale o un dipendente del settore privato al fine di influenzarne l'operato o ottenere un vantaggio illecito, compreso qualsiasi pagamento agevolante.

I Fornitori sono tenuti ad operare con la dovuta diligenza al fine di prevenire e rilevare eventuali forme di corruzione e traffico di influenza nell'ambito di qualsiasi accordo commerciale, comprese partnership, joint venture e il ricorso ad intermediari quali agenti o consulenti.

Omaggi e inviti

Non è consentito nessuno scambio di omaggi o inviti al fine di ottenere un vantaggio concorrenziale sleale. Nell'ambito di qualsiasi rapporto commerciale i Fornitori sono tenuti a garantire che l'offerta o la ricezione di qualsiasi omaggio, invito, forma di intrattenimento o cortesia commerciale siano consentite dalla legge e dai regolamenti per motivi legittimi e ragionevoli e non siano finalizzate ad esercitare alcuna forma di influenza, dovendo altresì garantire che tali scambi non violino le regole e gli standard dell'organizzazione del destinatario e siano conformi alle consuetudini e alle pratiche ragionevoli vigenti sul mercato.

CONCORRENZA

I Fornitori sono tenuti ad attenersi a qualsiasi legge e normativa applicabile in materia di antitrust, concorrenza e pratica commerciale, astenendosi da qualsiasi condotta che preveda scambi illeciti di informazioni e dati, accordi sui prezzi con i concorrenti, la turbativa d'asta, la ripartizione illecita di clienti o territori o altre pratiche che limitino illecitamente la concorrenza.

CONFLITTO DI INTERESSI

I Fornitori sono tenuti ad evitare qualsiasi forma di conflitto di interessi nonché qualsiasi situazione che possa avere la parvenza di un conflitto di interessi nell'ambito delle operazioni poste in essere con Sonepar. Le situazioni che potrebbero potenzialmente dare luogo ad un conflitto di interessi tra i Fornitori e Sonepar devono essere verificate con quest'ultima.

INFORMAZIONI RISERVATE

I Fornitori sono tenuti ad adottare le misure necessarie a tutelare tutte le informazioni e i dati sensibili di Sonepar, compresi in via non limitativa le informazioni e i dati riservati, proprietari, specifici dell'azienda e di carattere personale. Tali informazioni e dati non devono essere utilizzati per finalità estranee allo svolgimento delle operazioni con Sonepar in

assenza di previo consenso scritto di quest'ultima.

PROPRIETÀ INTELLETTUALE

I Fornitori sono tenuti a rispettare i diritti di proprietà intellettuale, evitando in qualsiasi momento di violare i diritti di proprietà intellettuale di terzi durante lo sviluppo, la produzione o la consegna dei prodotti nonché l'erogazione di servizi a Sonepar. I Fornitori non devono commettere alcuna violazione né fornire prodotti contraffatti.

DATI PERSONALI

I Fornitori devono attenersi a tutte le leggi e i regolamenti applicabili in materia di protezione dei dati personali.

CONFORMITÀ ALLA NORMATIVA SUL COMMERCIO INTERNAZIONALE

Controllo delle esportazioni e delle importazioni

I Fornitori sono tenuti a garantire che la propria condotta sia conforme a tutte le leggi e i regolamenti vigenti in materia di importazione ed esportazione dei beni che forniscono o dei servizi che erogano.

In particolare, i Fornitori devono adottare le misure idonee ad evitare qualsiasi condotta suscettibile di dare luogo ad una violazione della normativa sanzionatoria disciplinata o attuata da qualsiasi autorità nazionale o internazionale.

Sostanze pericolose e minerali provenienti da zone di conflitto

I Fornitori sono tenuti ad osservare tutte le leggi e i regolamenti vigenti in materia di sostanze pericolose e minerali provenienti da zone di conflitto.

In particolare, i Fornitori sono tenuti ad adottare le misure tese ad accertare l'eventuale presenza di minerali provenienti da zone di conflitto nei propri prodotti. Per "minerali provenienti da zone di conflitto" si intendono le materie prime, quali lo stagno, il tantalio, l'oro e il tungsteno, che sono commercializzate, direttamente o indirettamente, sul mercato internazionale da gruppi violenti in aree interessate da conflitti o nei paesi limitrofi. In caso di rilevamento di tali minerali, i Fornitori sono tenuti a sottoporre la filiera ad un'indagine approfondita al fine di risalire alla provenienza dei materiali in questione nonché ad adottare le misure necessarie a garantire che i prodotti forniti a Sonepar ne siano privi.

REGISTRAZIONI ACCURATE

I Fornitori sono invitati a tenere accuratamente i propri registri, evitando di alterarne le relative annotazioni nell'intento di occultare o falsare l'operazione a cui l'annotazione si riferisce. Tutti i registri, qualunque ne sia il formato, redatti o ricevuti come prova di un'operazione commerciale devono rappresentare in modo completo ed accurato l'operazione o l'evento documentato. I registri devono essere tenuti in ottemperanza a tutti i requisiti legali e contrattuali vigenti in materia.

SEGNALAZIONI INTERNE

I Fornitori sono tenuti a mettere a disposizione dei propri dipendenti gli strumenti idonei a segnalare eventuali problematiche o questioni senza che questi ultimi debbano temere eventuali ritorsioni. Anche i collaboratori dei Fornitori possono scegliere di adottare la procedura di Sonepar per la segnalazione interna di irregolarità resa accessibile a terzi, come precisato nel sito aziendale di Sonepar.



sonepar